

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO (PZ)**

Nella persona dell'avv. Angelo Mario Esposito ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta il 14.02.2022 al n. xxx RG.

**TRA**

**CORRENTISTA**, rappresentato e difeso dall'Avv. OMISSIS

- Attore -

**CONTRO**

**BANCA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

- Convenuta -

**OGGETTO:** Risarcimento danni

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lagonegro, la **BANCA**, deducendo di essere titolare di rapporto bancario di conto corrente n. xxxx con la convenuta e che, avendo ricevuto comunicazione di pignoramento presso terzi, la Banca apponeva il relativo vincolo cautelativo. Successivamente avendo transatto le procedure esecutive ed avendo ottenuto liberatoria dai creditori chiedeva, tramite il proprio difensore a mezzo PEC in data 29.10.2021 e 15.12.2021, di voler provvedere allo svincolo delle somme. Alla data di notifica dell'atto di citazione (27.12.2021) la Banca non aveva ancora provveduto allo svincolo delle somme e, pertanto, l'attore, concludeva chiedendo un risarcimento del danno di € 2.000,00.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.02.2022 si costituiva in giudizio la convenuta **BANCA**, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per mancata presentazione del reclamo alla Banca e per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita e mediazione, nel merito il rigetto della avversa domanda per violazione dell'art. 164 ter d.att. c.p.c. perché l'attore non ha mai inviato la prevista dichiarazione, nonchè in quanto infondata in fatto ed diritto.

Espletata l'istruttoria all'udienza del 30.09.22 la causa veniva assegnata a sentenza e con successiva ordinanza del 16.12.2022 atteso che la domanda rientrava tra quelle soggette a negoziazione assistita, la causa veniva rimessa sul ruolo dichiarando la nullità dell'attività istruttoria espletata. Ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti e terminata l'istruttoria, all'udienza del 9.06.2023 la causa è stata riassegnata a sentenza con contestuale termine alle parti per il deposito di note conclusionali.

Preliminarmente deve osservarsi che in materia bancaria esiste un procedimento speciale di mediazione, che deroga al procedimento generale previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, istituito in attuazione dell'art. 128-bis t.u.f. In ambito bancario sussiste senz'altro l'obbligo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. È bene chiarire da subito che la parte che desidera agire in giudizio contro la banca non è obbligata ad avvalersi della mediazione speciale bancaria, ma può attivare la procedura generale di mediazione. In altre parole l'attore ha facoltà di scelta: scegliere la mediazione speciale oppure quella generale. Addirittura in alcuni casi il ricorso all'ABF è escluso, cosicché dovrà essere attivato un diverso procedimento di mediazione. Tuttavia la legge prevede l'obbligatorietà della mediazione per i contratti "bancari". La disciplina di tali contratti risulta distribuita in due diversi testi legislativi: il codice civile e il testo unico bancario.

Nel caso di specie, però, non siamo di fronte ad una controversia avente ad oggetto la gestione di un contratto "bancario" quanto, piuttosto, ad una istanza di risarcimento danni a seguito del comportamento - ritenuto - illegittimo dall'attore rispetto all'effettivo operato della Banca convenuta cui, in vocatio, è stata abbinata una istanza risarcitoria. Posto ciò la domanda rientra tra quelle soggette alla negoziazione assistita trattandosi di richiesta di pagamento di una somma di danaro.

Nel merito la domanda proposta non può trovare accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta che: 1) la parte attrice chiedeva alla banca lo svincolo delle somme pignorate; 2) la convenuta banca rispondeva chiedendo venisse fornita la prova della estinzione delle procedure; 3) la parte attrice allegava attestazione, della cancelleria da cui risultava

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

la non iscrizione a ruolo di procedure esecutive. L'aspetto dirimente della vicenda è rappresentato proprio da questo ultimo documento e sulla sua portata sia formale che probatoria.

Ad avviso di questo Giudicante tale documento da solo non basta e non è sufficiente a disporre lo svincolo delle somme atteso che la portata normativa del pignoramento presso terzi impone alla Banca di liberare le somme a seguito di dichiarazione da parte del creditore procedente.

L'art. 164 ter dis. att. c.p.c., infatti, dispone " Quando il pignoramento divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato".

Tale dichiarazione non è mai pervenuta alla convenuta banca.

A ciò si aggiunga che la convenuta ha provveduto a riscontrare tempestivamente le richieste dell'attore chiedendo la dichiarazione del creditore procedente ex art. 164 ter disp. Att. c.p.c. senza che l'attore si sia attivato per chiedere allo stesso di volerla inviare alla Banca.

Anche riguardo alla prova del danno la domanda appare carente.

Dalla regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. la quale prevede che chi vuole far valere un diritto debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, discende il principio che l'onere della prova del danno incombe sul danneggiato. Quest'ultimo, infatti, deve provare l'illecito, le circostanze che sul piano della causalità giuridica rendono determinato, esistente o certo il danno ed infine l'ammontare del pregiudizio. Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad una semplice ricostruzione del fatto, deducendo di aver subito un danno in seguito al mancato svincolo delle somme un danno, senza provare il "pregiudizievole ritardo della banca", la quale ha dato pronto riscontro alle richieste del proprio cliente chiedendo appunto la dichiarazione ex art. 164 ter disp. Att. C.p.c.

Anche l'unica prova testimoniale (cognata dell'attore) non ha provato il danno subito atteso che la stessa riferiva di aver prestato, nel mese di ottobre 2021, la somma di C 1.500,00 all'attore perché aveva difficoltà con il suo conto senza che con ciò è stato provato il nesso di causalità tra il danno ed il comportamento lesivo dell'istituto di credito.

Alla luce di ciò, non essendo la domanda proposta supportata da idonei elementi probatori in merito all'asserito danno subito, la stessa non può trovare accoglimento.

Considerata la particolarità della materia, si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Lagonegro (Pz), pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della BANCA. in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

Rigetta la domanda;

-Compensa le spese di giudizio.

Lagonegro, 08.08.2023